

SCHEMA TECNICA

RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEGLI SBILANCIAMENTI, IN ATTUAZIONE DEL QUADRO REGOLATORIO EUROPEO

292/2021/R/eel (*)

Con il documento di consultazione 292/2021/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) presenta i propri orientamenti per riformare tempestivamente la regolazione degli sbilanciamenti effettivi, dando attuazione al quadro legislativo e regolatorio europeo.

Più in dettaglio, il documento presenta:

- i principali elementi derivanti dal quadro regolatorio europeo, evidenziando gli elementi di incompatibilità della attuale disciplina nazionale;
- le linee di intervento proposte, per un'evoluzione coerente con quanto disposto dal:
 - a) Regolamento (UE) n. 2017/2195 della Commissione, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (*Regolamento Balancing*), il quale prevede, tra l'altro, lo sviluppo di una metodologia per armonizzare alcuni aspetti della disciplina degli sbilanciamenti effettivi, che ogni TSO è tenuto ad implementare a livello nazionale;
 - b) Regolamento (UE) n. 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica.

In particolare, il DCO 292/2021/R/eel, che segue il DCO 322/2019/R/eel, prospetta le seguenti riforme principali:

1) *modifica del meccanismo di applicazione del prezzo di sbilanciamento.*

L'Autorità propone l'applicazione del *single pricing* indistintamente a tutte le risorse, senza più differenziazione in base alle caratteristiche delle unità stesse.

Questo comporta il superamento del meccanismo di prezzo duale applicato oggi alle unità abilitate al mercato per il servizio di dispacciamento e del meccanismo perequativo per le unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, in favore dell'estensione della disciplina utilizzata oggi per le unità non abilitate e basata su una valorizzazione pari al prezzo medio pesato delle risorse attivate ai fini del bilanciamento.

2) *modifica della dimensione geografica dell'area in cui si applica un determinato prezzo di sbilanciamento*, ad oggi identificata con la macrozona.

Si propone di identificarla con la zona di mercato superando il concetto di macrozona statica, in linea con quanto stabilito dal quadro regolatorio europeo, che non consente di definire un'area di prezzo di sbilanciamento più grande della zona di mercato.

L'Autorità propone inoltre di:

1) *introdurre un meccanismo di aggregazione delle aree in cui si applica un determinato prezzo di sbilanciamento che consenta di individuare in maniera dinamica e per ciascun periodo rilevante, gli aggregati zionali liberi da congestione.*

Ciò al fine di identificare in maniera più precisa l'ambito geografico per cui determinate attivazioni di bilanciamento sono rilevanti (cd. zone dinamiche) e trasferire così, attraverso il prezzo di sbilanciamento, un valore più prossimo a quello dell'energia attivata nel tempo reale ai fini del bilanciamento;

2) *estendere il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale* (finalizzato a neutralizzare i vantaggi economici che gli utenti del dispacciamento potrebbero trarre acquistando/vendendo energia a prezzo zonale per poi rivenderla/riacquistarla a sbilanciamento all'interno dell'aggregato di aree) *anche alle unità abilitate*, poiché anche ad esse viene esteso il *single pricing* per il calcolo dei prezzi di sbilanciamento;

3) *aggiornare i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento ad oggi in vigore per le unità abilitate*, affinché siano adeguati alla nuova disciplina, per preservare una corretta incentivazione

finanziaria al rispetto dei programmi vincolanti modificati e corretti, per esigenze di sicurezza del sistema.

Essi verrebbero introdotti anche nel caso di violazione dell'intervallo di fattibilità, come se questo fosse un ordine di dispacciamento vero e proprio.

Infine, per quanto riguarda le tempistiche, si propone che le modifiche prospettate nel documento di consultazione trovino applicazione *dal 15 gennaio 2022*, in coerenza con quanto previsto dal quadro regolatorio europeo, con l'unica eccezione delle zone dinamiche (in luogo delle attuali macrozone statiche) per le quali si propone che Terna consulti la metodologia di dettaglio entro maggio 2022 dandone piena attuazione da *gennaio 2023* (previa approvazione dell'Autorità e fase di test con gli operatori).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 31 agosto 2021.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento